



Plus, for your business.

Foglio Informativo n. 7

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA SACE GROWTH

CONDIZIONI IN VIGORE DAL GIORNO 18.04.2025

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario assistito da garanzia Sace Growth.

Le condizioni indicate nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca CF+ S.p.A.**
Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il "**Cliente**") può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto 800 938 874.

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: customer.banking@bancacfplus.it

PEC: bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche - codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 16340351002

REA: RM-30897

(di seguito, "**Banca CF+**" o la "**Banca**")

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Tel. +39 06 57961 -
Sede secondaria: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 3402945459 - Capitale sociale Euro 39.213.278,00 -
info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA - da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Qualifica:

Indirizzo:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data)

(firma del Cliente)

Che cosa è un Finanziamento

In generale, un finanziamento prevede la concessione da parte della Banca al Cliente di una somma di denaro in prestito che il Cliente si impegna a restituire alla Banca maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento) (il "**Finanziamento**").

Il Finanziamento può essere stipulato:

- i. a tasso fisso: in questo caso il tasso di interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto di finanziamento per tutta la durata del Finanziamento;
- ii. a tasso variabile: in questo caso il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto di Finanziamento.

Che cosa è il Finanziamento Chirografario assistito da garanzia Sace Growth (il “Finanziamento Sace Growth”)

Il Finanziamento Sace Growth è un Finanziamento a breve e a medio/lungo termine concesso dalla Banca, nel rispetto dei requisiti individuati dalle Condizioni Generali della Garanzia SACE.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Durata

La durata minima del Finanziamento Sace Growth è 12 mesi; la durata massima comprensiva di eventuale preammortamento, è di 240 mesi. Il preammortamento ha una durata massima di 36 mesi

Operazioni Ammissibili

Sono ammissibili le operazioni che favoriscono il processo di crescita delle imprese sia in Italia che all'estero, gli investimenti in transizione ecologica e di rilievo strategico per il Paese (le “Operazioni”).

Sono previsti quattro diversi Moduli di richiesta di Finanziamento Sace Growth e ognuno con finalità e beneficiari distinti:

- **Modulo Mercato Domestico PMI**; dedicato ad imprese PMI, che intendono finanziare Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute, per investimenti e/o capitale circolante, per la realizzazione di progetti di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili della sicurezza economica o dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
- **Modulo Mercati Globali**; dedicato a tutte le tipologie di imprese, che intendono finanziare Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute, per investimenti e/o capitale circolante, per operazioni finanziarie all'estero o per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera o per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero.
- **Modulo Mercato Domestico Mid&LAC**; dedicato a tutte le imprese non PMI, che intendono finanziare Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute, per investimenti e/o capitale circolante, per investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, promuovendo la crescita e la competitività delle imprese italiane.
- **Modulo Green PMI**; dedicato ad imprese PMI, che intendono finanziare Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute per progetti green in Italia sostenendo la realizzazione di progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

(singolarmente il “Modulo” congiuntamente i “Moduli”)

I Moduli non sono cumulabili e l'intero importo (Spese Sostenute + Spese da Sostenere) deve essere finanziato con il medesimo finanziamento.

Per avere maggiori informazioni sulle Operazioni ammissibili e, in particolare, sulle finalità dell'Operazione si rimanda alla più puntuale lettura degli allegati alle Condizioni Generali.

Destinatari del Finanziamento Sace Growth

Il Finanziamento Sace Growth è un finanziamento destinato a società di capitali, anche in forma cooperativa con sede legale ovvero con stabile organizzazione in Italia (le “Imprese”).

Il Finanziamento Sace Growth non è destinato ai consumatori e sono escluse le società di persone, le ditte individuali, i liberi professionisti nonché le *start up*.

In funzione dei diversi Moduli, le Condizioni Generali prevedono alcuni vincoli rispetto alla dimensione delle imprese fermo restando le limitazioni sopra indicate:

1. Modulo Mercato Domestico PMI si rivolge unicamente alle PMI;
2. Modulo Mercati Globali si rivolge sia alle PMI che alle imprese diverse dalle PMI;
3. Modulo Mercato Domestico Mid&LAC si rivolge alle imprese diverse dalle PMI;
4. Modulo Green PMI si rivolge unicamente alle PMI.

Le Imprese dovranno rispettare tra gli altri i seguenti requisiti:

1. alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 che stabilisce le condizioni per gli aiuti di Stato che possono essere concessi a imprese non finanziarie in difficoltà.;
2. non devono essere sottoposte a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'impresa o un terzo finanziatore) che influiscono negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'impresa;
3. non avere Segnalazioni Negative;
4. non devono essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca (salvo che l'impresa non provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di erogazione del finanziamento SACE Growth);
5. l'Impresa e le società del gruppo dell'Impresa, negli ultimi 5 anni: (i) non devono aver subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; (iii) non devono avere in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
6. l'Impresa e, per quanto a loro conoscenza, destinatari ed eventuali end-user della fornitura (nel caso in cui il finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non devono essere destinatari di Sanzioni e l'Impresa (i) non deve avere sede in Paesi sottoposti ad embargo, e (ii) non essere un ente posseduto o controllato da soggetti che hanno sede in tali Paesi;
7. l'Impresa e le società del gruppo dell'Impresa, e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori (i) non devono essere attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo similare dotato di poteri di indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento al terrorismo; (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati;
8. l'Impresa e le società del gruppo dell'Impresa, (i) non si devono trovare in situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) non devono essere sottoposte a procedure esecutive di qualsivoglia natura; (iii) non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile o minacciata;
9. l'Operazione non deve ricadere nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson;
10. in caso di finanziamenti destinati a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di

beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

La Garanzia Sace Growth

La misura prevede sempre il rilascio da parte di SACE a favore della banca di una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e pari al 70% dell'importo del finanziamento.

L'acquisizione della Garanzia SACE prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento.

In caso di escussione della Garanzia SACE, il Cliente dovrà corrispondere a SACE immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della remunerazione SACE maturati e non corrisposti alla Banca alla data di escussione nonché (ii) gli importi della remunerazione SACE, originariamente dovuti dal Cliente a ciascuna data di scadenza non ancora decorsa sino all'ultima data di rimborso del finanziamento.

Gli impegni derivanti dalle Garanzie SACE sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10% per cento, e dallo Stato italiano, per una quota del 90%, ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 ("Decreto Legge 269/2003"). La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Decreto-Legge 269/2003.

La Banca si riserva la facoltà di richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, il rilascio di eventuali garanzie reali (ad eccezione di quelle ipotecarie) e/o personali (non modificabili successivamente all'erogazione) non, comunque, riferibili alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. L'ottenimento di eventuali altre garanzie sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

Modalità di erogazione

L'erogazione del Finanziamento SACE Growth avverrà in un'unica soluzione sul Conto Corrente Dedicato intestato al Cliente, aperto presso banche terze e intermediari finanziari con sede in Italia.

L'erogazione del Finanziamento Sace Growth sarà sempre subordinata all'acquisizione della Garanzia SACE; in caso di diniego di SACE al rilascio della garanzia, il Finanziamento Sace Growth non sarà erogato.

Modalità di rimborso:

Il rimborso del Finanziamento Sace Growth può avvenire in base al Piano di ammortamento "Francese" o al Piano di ammortamento "Italiano". Il Piano di ammortamento "Francese" potrà essere abbinato unicamente al tasso fisso.

Per durate fino a 36 mesi, è possibile anche il rimborso del capitale in un'unica rata (Piano di Ammortamento "Bullet").

Il rimborso avviene con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi e con periodicità trimestrale.

Le scadenze delle rate sono:

- Rate trimestrali scadenza fissa a 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12

Nell'eventuale periodo di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi. La prima rata di preammortamento avrà una durata inferiore in base al giorno di erogazione per allineare la scadenza al fine trimestre solare. La durata del finanziamento decorre dalla scadenza fissa della rata antecedente il giorno di erogazione. Esempio: rimborso a rate trimestrali con scadenza 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12, durata 10 anni, data erogazione 03/03/2025, la decorrenza della durata del finanziamento è individuata al 31/12/2024 e pertanto la scadenza è determinata il 31/12/2034 (nella prima rata che scadrà il 31/3/2025 saranno conteggiati gli interessi per i giorni effettivi dal 03/03/2025 al 31/03/2025).

Obbligo di Collaborazione

Il Cliente si impegna a fornire alla Banca la seguente documentazione:

- su base semestrale, l'estratto conto del Conto Corrente Dedicato su cui è stato effettuato il bonifico relativo al finanziamento;
- su base annuale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione indicante i costi sostenuti e i benefici ottenuti in conformità agli standard previsti [dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 il "**Regolamento**"), come di volta in volta integrato e/o modificato ed ivi inclusi gli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento;
- o in caso di operazione di cui al "Modulo Green PMI" e/o ai paragrafi A.3 e/o A.4 del "Modulo Mercato Domestico Mid&LAC" dagli indicatori di sostenibilità ambientale per la finanza verde adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, applicabili ai sensi della delibera CIPESS del 29 settembre 2020 (Delibera n. 55/2020)] che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione;
- entro il sesto mese successivo al completamento dell'operazione, una dichiarazione che: i) confermi che un importo pari a quello del Finanziamento è stato utilizzato ai fini della realizzazione dell'Operazione; ii) tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione unitamente alla conferma del perseguimento dell'Obiettivo Ambientale nel caso di Operazioni di cui al "Modulo Green PMI" e/o ai paragrafi A.3e/o A.4 del "Modulo Mercato Domestico Mid&LAC");
- entro 3 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, una dichiarazione che confermi di aver sostenuto spese indicate nel Piano e relative ad una o più delle finalità ammesse ai sensi dell'Allegato 3 alle Condizioni Generali Parte A - Allegato B - Autocertificazione Rilievo Strategico, per un importo almeno pari a quello del Finanziamento.
- il Cliente deve conservare (e fare in modo che tutte le società del gruppo conservino), fino a 24 mesi successivi alla data di rimborso integrale del finanziamento, tutti i contratti, fatture, evidenze e qualsiasi altra documentazione (sottoscritta, emessa o ricevuta) oltre ai giustificativi delle Spese Sostenute in connessione con lo scopo del finanziamento. Si impegna inoltre a mettere a disposizione della Banca e, su richiesta, di SACE informazioni, evidenze e i documenti nella propria disponibilità e a consentire alla Banca e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere una ispezione o verifica allo scopo di consentire alla Banca e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al contratto di finanziamento, l'utilizzo i proventi del finanziamento in conformità con le finalità indicate allo scopo del finanziamento nonché a cooperare e a fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite.

PRINCIPALI RISCHI

I rischi principali di questa operazione sono:

- per il Finanziamento SACE Growth a tasso variabile: la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa

applicabile, si riserva di apportare;

- per il Finanziamento Sace Growth a tasso fisso: l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Inoltre, qualora:
 - a. vi sia l'introduzione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni di legge o regolamento e/o si verifichi qualsiasi altra circostanza, di qualsivoglia genere, che abbia l'effetto di rendere illecita, invalida o comunque priva di efficacia, anche solo parzialmente e limitatamente a talune previsioni ivi contenute, la Garanzia SACE; e/o
 - b. la Garanzia SACE cessi, anche solo parzialmente e limitatamente a talune previsioni ivi contenute, di essere valida, efficace e/o escutibile secondo i suoi termini originari, la Banca potrà richiedere, con un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi, il rimborso del Finanziamento, nonché gli interessi maturati di qualunque natura e ogni altro importo o onere maturato a favore della Banca, restando inteso tale previsione non troverà applicazione nell'ipotesi in cui concorrano entrambi i seguenti elementi:
 - i. l'illiceità, l'invalidità, l'inefficacia o la non escutibilità della Garanzia SACE sia parziale e limitata a talune previsioni soltanto; e
 - ii. l'illiceità, l'invalidità, l'inefficacia o la non escutibilità della Garanzia SACE di cui al punto (i) che precede sia imputabile all'inadempimento della Banca agli impegni di cui alla regolamentazione della Garanzia SACE o alle relative condizioni generali.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza";
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito di Banca d'Italia, e sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti;
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti e affisso presso la sede della Banca ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento SACE- Growth a tasso fisso

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Mutuo chirografario - tasso fisso Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 300.000,00, con durata 60 mesi, al tasso (TAN) del 7,00%, periodicità rata trimestrale. Parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: IRS5Y al 28/03/2025	8,184%

** Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€), il corrispettivo SACE, determinato in base all'insindacabile giudizio di SACE stessa sulla base delle proprie valutazioni e sostenuto dalla banca Finanziatrice. Il TAEG può variare in relazione all'ammontare dell'importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).*

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle

rate trimestrali, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato riportato nell'allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata - Finanziamento assistito da Garanzia Growth - tasso fisso con durata 60 mesi

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netta spese*)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata trimestrale
300.000€	300.000€	300.000€	7,00%	60 mesi	8,184%	17.909,80 €

**L'erogazione è condizionata all'integrale pagamento delle Commissioni (ipotizzate pari al 2%, ossia 6.000€) e degli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€), - indicati nella sezione Principali Condizioni Economiche - da effettuare all'atto di stipula del contratto di finanziamento tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dalla Banca.*

Quanto può costare il Finanziamento SACE- Growth a tasso variabile

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Mutuo chirografario - tasso variabile Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 300.000,00, con durata 60 mesi, al tasso (TAN) del 7,00%, periodicità rata trimestrale. Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: EURIBOR3M al 28/03/2025	8,296 %

** Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€), il corrispettivo SACE, determinato in base all'insindacabile giudizio di SACE stessa sulla base delle proprie valutazioni e sostenuto dalla banca Finanziatrice. Il TAEG può variare in relazione all'ammontare dell'importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).*

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate trimestrali, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata - Finanziamento SACE Growth - tasso variabile con durata 60 mesi

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netta Spese*)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata trimestrale
300.000€	300.000€	300.000€	7,00%	60 mesi	8,296%	17.968,20 €

**L'erogazione è condizionata all'integrale pagamento delle Commissioni (ipotizzate pari al 2%, ossia 6.000€) e degli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€), - indicati nella sezione Principali Condizioni Economiche - da effettuare all'atto di stipula del contratto di finanziamento tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato*

Importo e Durata	
Importo Finanziabile	Da Euro 300.000 a Euro 50.000.000
Importo garantito	70% dell'importo finanziato
Durata	Durata da 12 a 240 mesi (di cui massimo 36 mesi di preammortamento).

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Pari alla somma tra parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e <i>Spread</i> (lo <i>Spread</i> effettivo è funzione della rischioosità della società finanziata). Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di riferimento/indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto. Corrispettivo SACE: l'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione trimestrale calcolata sull'importo garantito del finanziamento, stabilita da SACE stessa e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento. In ogni caso il tasso nominale annuo sarà determinato entro i limiti stabiliti dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche e integrazioni.
Parametro di riferimento (finanziamenti a tasso fisso)	Tasso IRS della stessa durata del finanziamento, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg riferito alla chiusura del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo <i>spread</i> contrattualmente previsto.

Parametro di indicizzazione (finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Bloomberg), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese con valuta primo giorno lavorativo di ogni trimestre; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
Spread	Massimo 11% annuo percentuale che include i Corrispettivi SACE
Tasso di interesse di Preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN). Si riferisce sia al periodo di preammortamento che al periodo di preammortamento tecnico.
Taeg	Tasso annuo effettivo globale applicato all'erogazione del finanziamento.
Tasso di mora	Tasso Annuo Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali. Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse nominale annuo. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto alla Banca si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso d'interesse nominale annuo
Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (ACT/360).
Modalità addebito rata (inclusi interessi di Preammortamento/ ammortamento ordinario)	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre di inizio periodo di interessi, con addebito preautorizzato (SDD).

Commissioni per la stipula e la gestione del contratto	
Commissioni di avviamento del Finanziamento	fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale
Commissioni di gestione del Finanziamento	fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente	Euro 7,50
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Euro 1,00 cartaceo Euro 0,00 elettronico
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese invio comunicazione o documentazione tramite posta certificata	Euro 0
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)	Euro 0
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente)	Massimo 5%

Commissioni e Spese per richieste di documentazione supplementare	
Commissione di ricontrattazione del tasso di interesse	Massimo 1,50%
Commissione per Modifica dei Termini Contrattuali	Massimo 2,00% dell'importo residuo del Finanziamento al momento della relativa formalizzazione
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione - Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Rata	
Periodicità rate	Trimestrale (con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, giugno, settembre e dicembre)
Tipologia di ammortamento	Rateale - Piano di ammortamento "italiano" - Piano di ammortamento "francese" "Bullet"
Tipologia di rata - Piano di ammortamento "francese"	Rata costante (finanziamento a tasso fisso)
Tipologia di rata - Piano di Ammortamento "italiano"	Rata variabile (finanziamento a tasso fisso o variabile)
Tipologia di rata - Piano di Ammortamento "Bullet"	Rate trimestrali costituite da soli interessi

Altre spese/oneri/oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva <i>(o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi)</i>	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e imposta di bollo in misura fissa.
Imposte ordinarie	
Corrispettivo SACE	L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione calcolata sull'importo garantito del finanziamento e inclusa nel tasso di interesse del finanziamento stabilita in funzione della valutazione di merito creditizio, della durata e della presenza di garanzie.
Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e l'intermediario creditizio)	Fino a un massimo del 5% sull'importo finanziato

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

DATA RILEVAZIONE	Interest Rate Swap 3 ANNI	Interest Rate Swap 5 ANNI
30/01/2025	2,352%	2,238%
27/02/2025	2,1625%	2,22395%
28/03/2025	2,2425%	2,39115%

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

DATA RILEVAZIONE	EURIBOR 3M/360
27/09/2024	3,326%
30/12/2024	2,678%
28/03/2025	2,328%

Prima della sottoscrizione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'Amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al Finanziamento l'Indice Sostitutivo riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della Banca al seguente indirizzo www.bancacfpplus.it, sezione Trasparenza. Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare ("**Indice Sostitutivo Normativo**"), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo della Banca.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/ rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/ rilevazione dell'Indice Sostitutivo come meglio dettagliato dal Piano di Sostituzione.

DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui si fa riferimento nel presente documento. Oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:

Ammortamento	Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi.
Amministratore/i di Indici di Riferimento	Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).
Cessazione	La cessazione di un Indice di Riferimento è data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non

	esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento, anche ove l'Indice di Riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente.
Commissione d'intermediazione creditizia (concordata tra l'impresa e l'intermediario creditizio)	Compenso corrisposto dal Cliente al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede (mediatore creditizio).
Contratto	Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca CF+.
Condizioni Generali	Condizioni generali applicabili alla Garanzia Sace Growth di volta in volta vigenti trasmesse per presa d'atto tramite pec al Cliente e disponibili anche presso il sito internet ufficiale di SACE.
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente dedicato (aperto in Italia) su cui possono transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento. Su detto conto corrente verrà accreditato l'importo di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione e dovranno essere disposti dal Cliente tutti i pagamenti effettuati con le somme ricevute coerentemente alle finalità dichiarate nel contratto di finanziamento.
Commissioni di avviamento del Finanziamento	Commissioni di avviamento del Finanziamento che includono i costi di censimento del Cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista, i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta della Garanzia SACE.
Commissioni di gestione del Finanziamento	Commissioni di gestione del Finanziamento che includono a titolo esemplificativo: i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia SACE ed i costi della gestione del Finanziamento.
Commissioni	Le Commissioni di avviamento del Finanziamento e le Commissioni di gestione del Finanziamento.
Corrispettivo SACE	Remunerazione della garanzia SACE dovuta dalle imprese beneficiarie della garanzia inclusa nel tasso di interesse/spread del finanziamento stabilita in funzione della valutazione di merito creditizio, della durata e della presenza di garanzie. Il Corrispettivo SACE include la remunerazione SACE Running che indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascun data di riferimento in conformità all'Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia) delle Condizioni Generali.
C.U.I. - Codice Unico Identificativo	Codice Unico identificativo della Garanzia SACE
Decadenza dal beneficio del termine	Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c.

Data di Erogazione	Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l'importo del finanziamento. L'erogazione è condizionata all'integrale pagamento delle Commissioni di avviamento e di gestione, degli Oneri Fiscali - indicati nella sezione Principali Condizioni Economiche - da effettuare all'atto di stipula del contratto di finanziamento tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato alla Banca.
Decreto	Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143, articolo 2
Documento di sintesi	Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicate nel relativo Foglio Informativo.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	Acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.
Interest Rate Swap	È il tasso interbancario medio al quale le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a copertura del rischio di interesse. È diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.
Estinzione anticipata	Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento.
Garanzia SACE	Garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata da SACE ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143, articolo 2 e identificata con "Codice Unico Identificativo" avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale, interessi ed oneri accessori.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) operativo.

Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi) Imposte ordinarie	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato. Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo in misura fissa.
Indice/i di Riferimento	Indicano gli indici di riferimento (benchmark) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento.
Indice/i Sostitutivi	Indicano l'Indice di Riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Legge Antiusura	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
Modifica dei Termini Contrattuali	Indicano le modifiche alle condizioni contrattuali originariamente concordate. Nel caso di modifiche richieste dal Cliente le stesse dovranno essere sottoposte a specifica istruttoria e delibera della Banca prima della loro effettiva formalizzazione.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto.
Operazioni	Indica le operazioni finanziate per mezzo dei proventi del Finanziamento come meglio descritte nella relativa Autocertificazione.
Piano di Sostituzione	Indica il piano della Banca di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

Piano di ammortamento	Il rimborso dell'importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate aventi una quota di capitale costante e una quota interessi decrescente.
Piano di Ammortamento "Bullet"	Piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate trimestrali costituite da soli interessi; il rimborso del capitale avviene in un'unica soluzione alla data di scadenza del finanziamento.
PMI	Indica le Piccole Medie Imprese ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
Preammortamento	Il periodo che intercorre tra l'erogazione del finanziamento e l'inizio del suo ammortamento, escluso il periodo di preammortamento tecnico. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste.
Preammortamento tecnico	Periodo necessario all'allineamento all'ultimo giorno del trimestre solare di erogazione.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Richiesta di Finanziamento	Richiesta di Finanziamento corredata dall'autocertificazione antimafia e dall'Autocertificazione, in forma e contenuto conformi alla modulistica predisposta allo scopo da Sace nell'ambito delle Condizioni Generali.
Recesso /Risoluzione	Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito.

Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.
SACE	SACE S.p.A. con sede legale Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma.
Segnalazioni Negative	Per Segnalazioni Negative si intendono segnalazioni di altri enti creditizi alla CR in una delle seguenti categorie: (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento; (b) rilevazione da parte della Banca di "inadempimenti probabili".
Spese da Sostenere	Indica i costi e le spese da sostenere da parte del Cliente per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione
Spese Sostenute	Indica : (A) i costi e le spese sostenuti dal Cliente per le Operazioni (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale) (i) entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento o (ii) oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento, a condizione che vengano effettuate Spese da Sostenere entro i successivi 3 anni per un importo almeno pari al 10% della quota del Finanziamento relativa a tali Spese Sostenute e (B) i costi e le spese sostenuti dal Cliente per le Operazioni connesse a esigenze di capitale circolante, a condizione che vengano effettuate Spese da Sostenere entro i successivi 3 anni per un importo almeno pari al 10% della quota del Finanziamento relativa a tali Spese Sostenute. e (B) i costi e le spese sostenuti dal Cliente entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento per le Operazioni connesse a esigenze di capitale circolante, a condizione che vengano effettuate Spese da Sostenere entro i successivi 3 anni per un importo almeno pari al 10% della quota del Finanziamento relativa a tali Spese Sostenute.
<i>Spread</i>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)	Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, il Corrispettivo SACE, le Commissioni di avviamento e di gestione e gli Oneri Fiscali.

Tasso Effettivo Globale (TEG)	Il Tasso Effettivo Globale - Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso variabile	Tasso degli interessi corrispettivi che può variare durante la durata del finanziamento in funzione della possibile variazione del Parametro di Indicizzazione previsto dal contratto.
Tasso fisso	Il tasso degli interessi corrispettivi che rimane invariato durante l'intera durata del finanziamento.
Tasso di mora	Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate e/o dei corrispettivi SACE. In quest'ultimo caso è pari allo 0,50% di tali commissioni.
Variazione Sostanziale	La variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o " <i>material changes</i> "), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di Finanziamento Garanzia SACE Growth idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, la Banca, prima della conclusione del contratto, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE O SIC

Le banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che si trovano nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno variare, nel periodo di durata del finanziamento, in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l'indirizzo indicato dal Cliente nell'ambito del contratto di finanziamento.

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia, per iscritto con le modalità previste dal Contratto. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal presente Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della Comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:

- in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una Commissione di cui al Documento di Sintesi a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del finanziamento).
- in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli interessi maturati e non pagati, la Commissione di estinzione di cui al Documento di Sintesi.

Qualora, per rimborsare il Finanziamento il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, lo stesso non sosterrà neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per il relativo trasferimento.

RISOLUZIONE - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:

- emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di finanziamento;
- il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all'interno del contratto di finanziamento;
- Risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente;
- si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni

di credito della Banca;

- a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
- qualora il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l'adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al presente Contratto;
- siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;
- il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del Contratto, a finalità differenti rispetto a quello per le quali in finanziamento è stato concesso;
- emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del finanziamento o comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all'immediato rimborso dell'intero importo dovuto alla Banca.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca CF+, in relazione all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca, tramite *(i) posta raccomandata A/R o posta ordinaria* all'indirizzo di Banca CF+ S.p.A., Via Piemonte, 38 - 00187 Roma, c.a. Ufficio Reclami, o *(ii) messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata* all'indirizzo: reclami.bancacplus@legalmail.it.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca CF+, il Cliente può presentare il Reclamo mediante *(i) posta raccomandata A/R o posta ordinaria*, *(ii) messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata* agli indirizzi della società partner che ha svolto le attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Banca CF+.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Banca CF+ al numero di telefono +39 06.5796.1. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.bancacplus.it o presso le sedi della Banca.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è

necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Banca CF+ possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito del conciliatore bancario o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.